

MUTUO PER IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE

**Legge Regione Valle d'Aosta 31 marzo 2003, n. 6
Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane**

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A.

società con socio unico - capitale sociale di Euro 112.000.000,00 - iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e Codice Fiscale 00415280072

Sede: Via Festaz n. 22 - 11100 AOSTA

Tel.: 0165 269211 - Fax: 0165 235206

Email: finaosta@finaosta.com - sito internet: www.finaosta.com

Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari: n. 806

Iscrizione nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia: n. 33050

Direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

CHE COS'E' IL MUTUO PER IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. La durata del **mutuo per imprese industriali e artigiane** è pari ad un massimo di 15 anni (elevabile a 20 anni nel caso di consorzi e società consortili).

Il mutuo per imprese industriali e artigiane può essere richiesto per iniziative dirette alla dotazione, realizzazione, ampliamento e ammodernamento di beni, materiali ed immateriali, strumentali all'attività di impresa.

Il mutuo può inoltre essere richiesto per investimenti nel settore del risparmio energetico, delle fonti energetiche rinnovabili non fossili e della cogenerazione di elettricità e calore.

Il mutuo può essere garantito da ipoteca sull'immobile finanziato e quindi si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso. Le rate sono semestrali.

In caso di investimento finanziato ultimato, il mutuo si perfeziona con la stipula di un contratto che prevede l'erogazione dell'intero importo e la messa a disposizione della somma mutuata dopo l'iscrizione dell'ipoteca. In caso di investimento non ultimato, il mutuo si perfeziona con la stipula di un contratto preliminare, che prevede una prima erogazione e le successive, come da atto di quietanza, in base all'avanzamento dei lavori. L'erogazione a saldo è effettuata con la stipula del contratto definitivo di mutuo.

COME PRESENTARE LA DOMANDA PER OTTENERE IL MUTUO PER IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE

Possono presentare la domanda di mutuo le piccole e medie imprese (PMI), le grandi imprese e i consorzi e le società consortili in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regione Valle d'Aosta 31 marzo 2003, n. 6 e successive modificazioni e dalle relative disposizioni di attuazione.

La domanda di mutuo è presentata a FINAOSTA S.p.A. qualora l'importo della spesa ammissibile sia superiore a Euro 50.000,00.

La concessione del mutuo avviene previa:

- verifica dei requisiti soggettivi e dell'ammissibilità delle spese da parte di FINAOSTA S.p.A.;
- istruttoria valutativa di FINAOSTA S.p.A. (parere in ordine alla validità economica e finanziaria dell'iniziativa oggetto di richiesta, alla capacità economica del richiedente e alla valutazione delle garanzie offerte);
- deliberazione dalla Giunta regionale;
- conferma da parte di FINAOSTA S.p.A. delle risultanze dell'istruttoria valutativa.

La domanda di mutuo è presentata all'Assessorato attività produttive qualora l'importo della spesa ammissibile sia compreso tra Euro 25.000,00 e Euro 50.000,00 (istruttoria automatica).

La concessione del mutuo avviene previa:

- verifica dei requisiti soggettivi e dell'ammissibilità delle spese da parte dell'Assessorato attività produttive;
- deliberazione dalla Giunta regionale;
- istruttoria di FINAOSTA S.p.A. (esame della capacità economica del richiedente e valutazione delle garanzie offerte).

IL MUTUO PER IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE E I SUOI RISCHI

Il mutuo per imprese industriali e artigiane è un **mutuo a tasso fisso**.

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate di ammortamento.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Nel caso di tasso fisso, il cliente è certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Vincoli previsti della Legge Regione Valle d'Aosta 31 marzo 2003, n. 6 e successive modificazioni

A) Obbligo di non vendere, separatamente dall'azienda, i beni finanziati e di non mutare la destinazione – pagamento penalità

Il cliente ha l'obbligo di non vendere o donare i beni finanziati, separatamente dall'azienda, e di non mutare la destinazione per i seguenti periodi:

- **5 anni**, decorrenti dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso di iniziative correlate a spese concernenti beni mobili;
- **10 anni**, decorrenti dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso di iniziative correlate a spese concernenti beni immobili.

Il vincolo permane anche in caso di estinzione anticipata.

Se il cliente vende o dona i beni finanziati, separatamente dall'azienda, o muta la destinazione prima della scadenza del termine, deve **restituire anticipatamente il capitale residuo** del mutuo e pagare una somma a titolo di **penalità**, pari all'equivalente sovvenzione (ESL) dell'intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso BCE - tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'intervento.

I controlli sono effettuati da FINAOSTA S.p.A..

B) Obbligo di ultimazione dell'iniziativa finanziata – revoca del mutuo

Il cliente deve realizzare e ultimare l'iniziativa finanziata entro:

- **la data di scadenza della concessione edilizia o entro tre anni dalla data della denuncia di inizio attività (DIA)**, nel caso di investimenti immobiliari o misti (immobiliari e mobiliari);
- **un anno** dalla data delibera della Giunta regionale di concessione del mutuo, nel caso di investimenti mobiliari e di acquisto di immobile correlato ad investimenti mobiliari.

Se il cliente non ultima l'iniziativa entro il termine, **il mutuo è revocato** con delibera della Giunta regionale, con conseguente **rimborso anticipato delle somme** erogate, oltre ad una somma a titolo di penalità calcolata secondo i criteri descritti al punto A).

I controlli sono effettuati da FINAOSTA S.p.A..

NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Il mutuo è concesso nel rispetto dei principi contenuti:

- nel Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria);
- nel Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

INTENSITA' DELL'AIUTO

L'importo, il tasso di interesse e la durata del mutuo sono determinati nel rispetto dell'intensità di aiuto in ESL e nel rispetto della regola "de minimis", secondo quanto disposto dai Regolamenti CE n. 800/2008 e n. 1998/2006.

L'intensità di aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione (tasso di attualizzazione/rivalutazione), ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese, maggiorato degli opportuni margini come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 - G.U. C 14 del 19/01/2008.

Al fine di adempiere alle prescrizioni della Comunicazione di cui sopra e in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 3817 del 18 dicembre 2008, FINAOSTA S.p.A. ha provveduto a determinare criteri di assegnazione del rating creditizio delle imprese e criteri di classificazione delle garanzie, finalizzati alla fissazione del tasso di riferimento e attualizzazione per il calcolo delle intensità di aiuto.

Per saperne di più:

Può essere utile consultare la **Guida pratica al mutuo**, disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso la sede di FINAOSTA S.p.A. (Via Festaz n. 22 – Aosta) e sul sito di FINAOSTA S.p.A. www.finaosta.com.

Le **informazioni sul mutuo per imprese industriali e artigiane e sulla Legge Regione Valle d’Aosta 31 marzo 2003, n. 6** e successive modificazioni e sulle relative disposizioni di attuazione sono disponibili:

- presso l’Assessorato attività produttive (Direzione attività produttive e cooperazione e Direzione energia – Piazza della Repubblica n. 15 – Aosta);
- presso la sede di FINAOSTA S.p.A. (Via Festaz n. 22 – Aosta).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO (TAEG)

Esempio di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per un mutuo di Euro 1.000.000,00 al tasso annuo del 1,00% da rimborsare in anni 15, con spese di istruttoria pari a Euro 1.000,00

TAEG 1,02

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato.

IMPORTO E DURATA DEL MUTUO

VOCI	COSTI
Importo massimo finanziabile	L'importo del mutuo non può essere superiore al 75% della spesa ammissibile e non può superare l'importo di Euro 1.875.000,00 nel caso di PMI e di Euro 7.500.000,00 nel caso di grandi imprese
Durata del mutuo	La durata del mutuo non può essere superiore a 15 anni (o a 20 anni per consorzi e società consortili) nel caso di investimenti immobiliari e a 5 anni nel caso di investimenti mobiliari

TASSI

VOCI	COSTI
Tasso di interesse nominale annuo (preammortamento e ammortamento) *	Il tasso di interesse è fisso e non può essere inferiore all'1% annuo.
Tasso di mora	Il tasso di mora è pari al tasso BCE - tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata e alla data di risoluzione del contratto.
Tasso di mora in vigore dal 13 maggio 2009	1,00%

* Per la determinazione del tasso di interesse, si rinvia al punto INTENSITA' DELL'AIUTO.

Tasso BCE in vigore dal 13 maggio 2009	1,00%
----------------------------------------	-------

Il tasso BCE è rilevabile sul sito internet di Banca d'Italia (www.Bancaditalia.it).

SPESE

VOCI	COSTI
Spese per la stipula del contratto	
Istruttoria e perizia tecnica	Le spese di istruttoria e di perizia sono costituite da un unico importo, parametrato sull'ammontare del mutuo, come da prospetto sotto riportato
Spese per la gestione del rapporto	
Incasso rata	Euro 0,00
Invio comunicazioni	Euro 0,00
Restrizione ipoteca	Euro 0,00
Rinnovo Ipoteca	Euro 0,00
Cancellazione ipoteca	Euro 0,00
Accollo mutuo	Euro 0,00

Prospetto spese istruttoria

Importo mutuo	Spese istruttoria Euro
mutuo di importo fino a 50.000,00 Euro	150,00
mutuo compreso tra 50.001,00 Euro e 100.000,00 Euro	250,00
mutuo compreso tra 100.001,00 Euro e 150.000,00 Euro	350,00
mutuo compreso tra 150.001,00 Euro e 200.000,00 Euro	450,00
mutuo compreso tra 200.001,00 Euro e 250.000,00 Euro	550,00
mutuo compreso tra 250.001,00 Euro e 500.000,00 Euro	750,00
mutuo compreso tra 500.001,00 Euro e 1.000.000,00 Euro	1.000,00
mutuo compreso tra 1.000.001,00 Euro e 1.500.000,00 Euro	1.500,00
mutuo compreso tra 1.500.001,00 Euro e 2.000.000,00 Euro	2.000,00
oltre 2.000.001,00 Euro	2.500,00

PIANO AMMORTAMENTO

VOCI	COSTI
Tipo di ammortamento	Ammortamento "francese"
Tipologia della rata	Rata di ammortamento costante
Periodicità delle rate	Rate di ammortamento semestrali

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al Documento di Sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DI AMMORTAMENTO

Importo mutuo Euro	Tasso di interesse annuo	Durata ammortamento (anni)	Numero rate semestrali	Importo della rata semestrale
1.000.000,00	1,00%	15	30	35.978,92
100.000,00	1,00%	5	10	10.277,06

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della **legge sull'usura** (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sul sito internet (www.finaosta.com).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- **Adempimenti notarili:** i costi da sostenere sono quelli previsti dalla tariffa notarile per la stipula del contratto; i costi sono pagati direttamente al Notaio da parte del cliente.
- **Assicurazione immobile ipotecato (incendio):** i costi da sostenere sono quelli relativi al pagamento del premio annuo per l'assicurazione da stipulare con compagnia assicurativa scelta dal cliente; il premio annuo è pagato direttamente alla compagnia di assicurazione da parte del cliente.

IMPOSTE

Per la stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi alle **imposte**.

Le imposte e tasse sono tutte a carico del cliente.

Nel seguente prospetto sono indicate le imposte e tasse relative alla stipula del mutuo e agli atti conseguenti.

MUTUO CON GARANZIA IPOTECARIA						
	Imposta di bollo	Imposta fissa di registro	Imposta proporzionale di registro	Imposta ipotecaria proporzionale	Imposta ipotecaria fissa	Tassa ipotecaria
Contratto mutuo di	Euro 14,62 per foglio	Euro 168,00	0,50% su importo iscrizione ipoteca			
Contratto preliminare mutuo di	Euro 14,62 per foglio	Euro 168,00	0,50% su importo iscrizione ipoteca			
Contratto definitivo mutuo di	Euro 14,62 per foglio	Euro 168,00				
Atto quietanza di	Euro 14,62 per foglio					
Iscrizione ipoteca				2,00% su importo iscrizione ipoteca		Euro 35,00
Annotamento contratto definitivo					Euro 168,00	Euro 35,00
Restrizione ipoteca e annotamento	Euro 14,62 per foglio	Euro 168,00		0,50% su valore restrizione		Euro 35,00
Cancellazione totale ipoteca (atto notarile)	Euro 14,62 per foglio	Euro 168,00		0,50% su importo iscrizione ipoteca		Euro 35,00
Rinnovo ipoteca	Euro 59,00			1,00% su importo rinnovo ipoteca		Euro 35,00
Fattura spese istruttoria	Euro 1,81	mutuo ipotecario e mutuo chirografario				
Fattura pagamento rate	Euro 1,81	mutuo ipotecario e mutuo chirografario				

MUTUO CHIROGRAFARIO						
	Imposta di bollo	Imposta fissa di registro				
Contratto mutuo	di Euro 14,62 per foglio	Euro 168,00				

Il finanziamento non è assoggettato al particolare regime fiscale, applicabile alle banche, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte che gravano sullo stesso e sugli atti ad esso connessi.

Al finanziamento (effettuato da FINAOSTA S.p.A., impresa non bancaria) si applicano le **imposte ordinarie** previste sugli atti (imposta di bollo, imposta di registro, imposte ipotecarie).

ANTICIPO SPESE E IMPOSTE A CARICO DEL CLIENTE

FINAOSTA S.p.A., su richiesta del cliente, anticipa le imposte a carico del cliente evidenziate in colore verde.

Il cliente rimborserà a FINAOSTA S.p.A. le imposte anticipate, senza interessi. Il rimborso sarà effettuato ratealmente e contestualmente alla scadenza di ciascuna semestralità di preammortamento e ammortamento del mutuo.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

FINAOSTA S.p.A., entro 120 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, prorogabili a 150 nell'ipotesi di analisi di particolare complessità e di presentazione di documentazione integrativa, effettua l'istruttoria dell'intervento proposto, provvede a comunicare al cliente e all'Assessorato attività produttive le risultanze dell'analisi effettuata (istruttoria valutativa).

La stipula del contratto di mutuo è subordinata a:

- deliberazione dalla Giunta regionale di concessione del mutuo;
- conferma da parte di FINAOSTA S.p.A. delle risultanze dell'istruttoria valutativa; la durata dell'istruttoria di riconferma è pari ad un tempo massimo di 60 giorni. Il tempo massimo indicato non tiene conto dei tempi necessari al Notaio per gli adempimenti notarili.

Disponibilità dell'importo

La messa a disposizione del cliente dell'importo del mutuo (o della prima erogazione in caso di contratto preliminare di mutuo) avviene entro **3 giorni lavorativi** dall'iscrizione dell'ipoteca da parte del Notaio e subordinatamente alla presentazione a FINAOSTA S.p.A. da parte del cliente della polizza di assicurazione (incendio) e di eventuali altri documenti indicati nel contratto di mutuo.

Le erogazioni successive alla prima, in caso di contratto preliminare di mutuo, dipendono dallo stato di avanzamento dei lavori finanziati ed avvengono entro **5 giorni lavorativi** dall'accertamento eseguito da FINAOSTA S.p.A..

In caso di mutuo chirografario, la messa a disposizione del cliente dell'importo del mutuo avviene nel giorno di firma del contratto.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Anche in caso di estinzione anticipata si richiama l'attenzione sui vincoli previsti dalla normativa regionale (obbligo di non vendere i beni finanziati separatamente dall'azienda e di non mutare la destinazione - pagamento penali) indicati nel presente foglio informativo al punto "RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO".

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo mutuo da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui il cliente ha corrisposto a FINAOSTA S.p.A. tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la FINAOSTA S.p.A. provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami

I reclami possono essere presentati a FINAOSTA S.p.A. a mezzo posta ordinaria, indirizzandoli all'Ufficio reclami c/o Direzione Legale e Contenzioso - Via Festaz, 22 - 11100 AOSTA, o tramite posta elettronica, all'indirizzo reclami@finaosta.com.

FINAOSTA S.p.A. deve rispondere entro 30 giorni. Qualora non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a FINAOSTA S.p.A.;

oppure

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Conciliatore Bancario); è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario anche in assenza di preventivo reclamo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere a FINAOSTA S.p.A..

LEGENDA

Accollo	Contratto tra il mutuatario e una terza persona che si impegna a pagare al creditore il debito (capitale residuo) derivante dal mutuo.
Aiuto di Stato	Qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato dell'Unione europea.
Capitale residuo	Parte del capitale finanziato che il debitore deve ancora rimborsare al creditore al netto degli interessi futuri.
Contratto di mutuo	Contratto che prevede l'erogazione del mutuo in unica soluzione.
Contratto preliminare di mutuo	Contratto che prevede l'erogazione del mutuo a stato avanzamento lavori e in più soluzioni in tempi diversi. Il contratto preliminare è seguito da un contratto definitivo da stipulare al momento dell'erogazione a saldo del mutuo.
ESL (intensità lorda dell'aiuto)	Il valore dell'agevolazione concessa (attualizzata in caso di abbuono di interessi) espressa come percentuale dei costi ammissibili dell'investimento.
Imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642)	Imposta di bollo sul contratto di mutuo e sugli atti conseguenti al mutuo su cui è dovuta l'imposta.
Imposta di registro fissa (D.P.R. 26 ottobre 1986, n.131)	Imposta da versare per la registrazione del contratto di mutuo e sugli atti conseguenti al mutuo su cui è dovuta l'imposta.
Imposta di registro proporzionale (D.P.R. 26 ottobre 1986, n.131)	Imposta da versare nel caso di ipoteca concessa da un soggetto diverso dal mutuatario.
Imposta ipotecaria (T.U. 31 ottobre 1990, n.347)	Imposta da versare per l'iscrizione dell'ipoteca e sugli atti che riguardano il mutuo da depositare all'Agenzia del Territorio.
Imposta - tassa ipotecaria (T.U. 31 ottobre 1990, n.347)	Tassa da versare all'Agenzia del Territorio per l'esecuzione delle formalità (ad esempio, iscrizione ipoteca).
Ipoteca	Garanzia su un bene immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Penalità	Pagamento di una determinata somma di denaro nei casi di inadempimento contrattuale (vincoli previsti dalla normativa regionale).
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano prevede rate costanti, con una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piccole e medie imprese (PMI)	Imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel corso del quale sono pagate solo delle quote interessi sulle somme erogate.

Quietanza	Atto che viene sottoscritto dal mutuatario nell'ipotesi di mutuo da erogare in più soluzioni e che attesta il versamento di somme da parte del mutuante.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Risoluzione del contratto	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi previsti nel contratto stesso (ad esempio, insolvenza del mutuatario). In tal caso, FINAOSTA S.p.A. avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del mutuo per rate insolte, capitale, interessi, spese e ogni altra somma dovuta.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse e le spese di istruttoria della pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Il TAEG non comprende le imposte e le tasse.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del contratto preliminare di mutuo alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate o di risoluzione del contratto.
Tasso BCE - tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali	Tasso ufficiale delle operazioni dell'Eurosistema fissato dal Consiglio direttivo della BCE. Il tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali - che fornisce la maggior parte della liquidità necessaria al sistema - segnala al mercato l'orientamento di politica monetaria in quanto indica le condizioni alle quali la BCE è disposta a effettuare transazioni con il mercato.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto da FINAOSTA S.p.A. non sia superiore.
Tasso di attualizzazione/rivalutazione	Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.
Vincoli	Obblighi a carico del mutuatario previsti dalla normativa regionale che disciplina le modalità di concessione del mutuo.